

Verbale

di assemblea di "ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL" con unico socio, con sede in Cuneo.

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove giugno duemilasei.

In Cuneo, nel mio studio in corso Nizza numero 13.

Alle ore quindici e minuti trenta.

29 GIUGNO 2006

Davanti a me, **Ivo GROSSO, notaio in Cuneo**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente:

=== SPOTORNO Piera, nata a **Spotorno** il **29 gennaio 1958**, domiciliata a Bra, via Cuneo 18,

della cui identità personale sono certo, cittadina italiana siccome dichiara, la quale agendo nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società di nazionalità italiana:

== "ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL" con unico socio,

- sede: Cuneo, via Roma 14;
- capitale sociale: euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero) dichiarato interamente versato;
- codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese di **Cuneo 02972940049**;
- repertorio economico amministrativo **numero CN-252093**;

dichiara

che è qui convenuto l'unico socio della predetta società per costituirsi in assemblea totalitaria convocata, sia pure senza le formalità di legge e di statuto, per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sull'argomento di cui in appresso, e mi invita, con il consenso dell'assemblea, a redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Al che aderendo io notaio do atto che assume la presidenza, ai sensi di statuto e designazione dell'unico socio, la comparente, la quale procede alle operazioni di verifica della regolare costituzione dell'assemblea ed a tale scopo constata e dichiara:

a) - che è presente in proprio l'unico socio intestatario dell'unica quota di partecipazione costituente il capitale sociale di euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero) e precisamente:

- "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CUNEO", con sede in Cuneo, via Roma 14,

titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero), rappresentato da SPOTORNO Piera, sopra generalizzata, presidente del consiglio dell'ordine;

b) - che sono presenti i seguenti componenti l'organo amministrativo e precisamente:

- il presidente del consiglio di amministrazione, comparente;
- gli amministratori:
- . BOTTO Marco;

- . PAIRONE Alessandro;
- . BERNARDI Sandro;
- . RUDELLA Enrico;
- . RE Dario;
- . BERTARIONE Elena;
- . ISNARDI Cristiano;
- . AMBROSIONI Annapaola.

Il presidente dichiara che gli amministratori assenti MANDRILE Luciano e FORNERIS Michele hanno fatto pervenire alla società dichiarazione, conservata agli atti sociali, dalla quale risulta che sono stati informati della riunione e non si oppongono alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno;

c) - che non esiste collegio sindacale;

d) - che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'articolo 2479 bis, quinto comma, c.c., sia pure omesse le formalità di convocazione di legge e di statuto, essendo presente l'intero capitale sociale e il consiglio di amministrazione (ad eccezione degli amministratori assenti che hanno dichiarato di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno) e non esistendo collegio sindacale;

e) - che l'articolo 14 dello statuto in vigore dispone testualmente quanto segue:

"ARTICOLO 14 - L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per le modifiche dell'atto costitutivo, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale."

Gli intervenuti concordano l'argomento da trattare dalla presente assemblea nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

- . Modifica degli articoli 15 e 16 dello statuto sociale.

Gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno.

=====

UNICO PUNTO

=====

Passando allo svolgimento dell'unico punto all'ordine del giorno, il presidente comunica che è opportuno modificare gli articoli 15 e 16 del vigente statuto relativamente alla nomina dei componenti l'organo amministrativo ed alla loro durata in carica.

Il presidente fornisce alcune spiegazioni in merito alla formulata proposta.

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO

L'assemblea totalitaria di **"ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL"**
con unico socio:

* **udita** la relazione del presidente;

* **ritenuta** l'opportunità di aderire alla formulata proposta;

delibera

- **di modificare gli articoli 15 e 16** del vigente statuto sociale nel modo che segue:

"ARTICOLO 15) - La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto al massimo da numero sette componenti, scelti tra gli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo.

Dei sette componenti solamente due potranno essere consiglieri dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo e questi ultimi non potranno ricoprire cariche direttive.

La scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea dei soci su conforme indicazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo, che si esprime sulle candidature dichiarate in assemblea dell'Ordine appositamente convocata.";

"ARTICOLO 16) - Il Consiglio di Amministrazione della società dura in carica due esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica dei suoi componenti.

L'organo amministrativo nomina un segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.";

VOTAZIONE/PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

Il presidente mette in votazione per alzata di mano l'ordine del giorno deliberativo.

Il socio unico approva.

Il presidente constata e dichiara che

L'ORDINE DEL GIORNO E' APPROVATO

=====

CLAUSOLE FINALI

=====

I) - STATUTO AGGIORNATO - Il presidente chiede dare atto che il testo integrale dello statuto sociale, aggiornato con le modifiche conseguenti a quanto sopra deliberato, è quello che firmato dalla comparente e da me notaio, composto da ventotto articoli, allego a quest'atto sotto la lettera "A".

II) - EFFICACIA - Il presidente dà atto che **l'efficacia di tutto quanto sopra deliberato è subordinata all'iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese competente.**

III) - DELEGA - Il presidente viene delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti in relazione a questo verbale e per il deposito dello stesso nei registri di legge; all'uopo viene espressamente autorizzato ad introdurre al presente verbale, ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

IV) - CHIUSURA ASSEMBLEA - Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici.

V) - ALLEGATO - Dell'allegato "A" è stata omessa la lettura da parte di me notaio per dispensa avutane.

Io notaio ho letto

agli intervenuti all'assemblea e alla comparente, che lo approva, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su quattro pagine di un foglio.

In originale sottoscritto da:

Piera Spotorno

Ivo Grosso notaio

**Allegato "A" al numero 78068/15202
di repertorio notaio Ivo GROSSO di Cuneo**

=====

STATUTO

TITOLO I^A

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "ARCHITETTI PER ARCHITETTI SRL".

ARTICOLO 2

La società ha sede legale in Cuneo.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

L'assemblea dei soci potrà deliberare la proroga o l'anticipato scioglimento della società, osservate le disposizioni di legge in materia.

TITOLO II^A

OGGETTO

ARTICOLO 4

La società ha per oggetto la raccolta, revisione, organizzazione ed elaborazione dati sotto il profilo contabile, amministrativo, statistico, finanziario e tributario; la prestazione di servizi, contabili ed amministrativi in genere; servizi per la stampa e la diffusione di pubblicazioni in genere, anche per conto terzi, la redazione di tabelle ed elaborati grafici, ricerche ed analisi di mercato, pubbliche relazioni, pubblicità, selezione nominativi, formazione di indirizzari e similari, ricerca e selezione di personale qualificato, organizzazione di manifestazioni a carattere culturale, scientifico, artistico, sportivo, corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;

- servizi informatici compresa la creazione, gestione, assistenza, manutenzione e distribuzione di programmi per macchine ed elaboratori elettronici, di prodotti atti alla gestione aziendale e non;
- la promozione ed assistenza per la stipula di convenzioni con enti pubblici, privati, professionisti, imprese anche nel settore previdenziale, assicurativo, bancario, creditizio, a favore prevalentemente della categoria degli architetti, pianificatori,

- paesaggisti e conservatori, dei loro familiari, degli addetti del settore in genere, pubblico o privato, dei loro dipendenti;
- la concessione temporanea a terzi di locali attrezzati e servizi di segreteria, la concessione in uso ed il noleggio di attrezzature in genere;
 - l'acquisto e la vendita di immobili di qualunque tipo e destinazione, la loro permuta, affitto, costruzione, ristrutturazione e modifica, compresi espressamente i terreni, suscettibili di utilizzazione edificatoria e non, nonché l'attività immobiliare di gestione;
 - l'organizzazione di viaggi e soggiorni in genere;
 - il commercio all'ingrosso ed al minuto di beni non alimentari;
 - la certificazione di qualità;
 - la validazione dei progetti sia ai fini privati che pubblici di cui al D.P.R. 554/99.

L'attività potrà essere svolta nelle forme più ampie e cioè anche occasionalmente nella forma di procacciamento di affari, di rapporto di agenzia con o senza rappresentanza.

La società potrà altresì svolgere – per conto proprio – l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società od enti, purché con responsabilità limitata e nei limiti di legge: il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali avesse ad assumere delle partecipazioni e sempre che per la misura e l'oggetto della partecipazione, non ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale; la compravendita, il possesso, la gestione – per conto proprio – di titoli pubblici e privati, con esclusione di qualsivoglia operazione inerente la raccolta del risparmio e di quelle altre che fossero vietate dalla presente e futura legislazione.

Tutte le attività sociali potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. La società potrà compiere – nell'osservanza delle limitazioni derivanti da disposizioni di legge inderogabili – tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari o immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà quindi stipulare qualsiasi contratto con Banche ed altri Istituti di Credito, contrarre mutui chirografari, fondiari ed ipotecari, concedere garanzie reali e personali, avalli, fidejussioni, per obbligazioni proprie o di terzi, assumere o concedere in affitto aziende o rami aziendali.

Viene escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa, delle attività per legge riservate alla prestazione di iscritti in Albi o Collegi professionali e delle attività di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionate al possesso di specifiche autorizzazioni.

TITOLO III^A

CAPITALE SOCIALE – QUOTE

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero).

Esso è suddiviso in quote ai sensi di legge. Il valore nominale delle quote deve essere multiplo di 1 (uno) euro.

ARTICOLO 6

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea dei soci sia mediante conferimento in denaro che in natura, con l'osservanza delle disposizioni di legge applicabili.

ARTICOLO 7

Per il fabbisogno finanziario della società, i soci possono provvedere mediante versamenti infruttiferi, in misura anche non proporzionale alle singole partecipazioni al capitale sociale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 c.c.

Il presente articolo costituisce prova del titolo non oneroso dei finanziamenti ivi contemplati per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 917/86, come modificato dal D.Lgs. 344 del 12 dicembre 2003.

ARTICOLO 8

Il socio ha un voto per ogni euro di quota.

Le quote non sono divisibili e non sono trasferibili.

TITOLO IV^A

ASSEMBLEE

ARTICOLO 9

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede della società o altrove in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 10

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Lo statuto può prevedere un maggior termine comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi gli amministratori segnalano nella loro relazione le ragioni della dilazione. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 11

La convocazione dell'assemblea è fatta per mezzo di avviso contenente l'ordine del Giorno, da spedirsi ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, al domicilio risultante dal libro soci, nonché agli amministratori ed ai sindaci, se nominati.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o, se assenti, sono informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'informazione ad amministratori e sindaci si intende correttamente eseguita e regolarmente pervenuta quando:

- . la comunicazione della riunione è stata loro inviata dagli stessi soggetti statutariamente incaricati della convocazione assembleare;
- . gli amministratori ed i sindaci rilasciano una dichiarazione in cui attestano di essere stati informati e che non si oppongono alla trattazione dell'ordine del giorno;
- . sono state conservate le copie e le ricevute dei procedimenti utilizzati;
- . si darà atto, in esordio di assemblea:
 - dell'avvenuta informazione di amministratori e sindaci;
 - delle modalità e delle prove conservate.

Le decisioni assembleari saranno tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci (se nominati) che erano assenti.

ARTICOLO 12

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta anche a non socio.

ARTICOLO 13

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o, in difetto, da un Amministratore, delegato dal Consiglio di Amministrazione, o, in difetto, da persona scelta dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea ha poteri:

- per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e di votare all'assemblea;
- per constatare che l'assemblea sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, nonché per determinare le modalità della votazione, che non potrà comunque effettuarsi a scrutinio segreto.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea.

Nei casi previsti dal Codice Civile e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un notaio per la redazione del verbale, non necessitando quindi la nomina del segretario.

Di regola le deliberazioni si prendono per alzata di mano, tenuto presente il numero di voti spettante a ciascuno.

ARTICOLO 14

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per le modifiche dell'atto costitutivo, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

TITOLO V^A AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 15

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto al massimo da numero sette componenti, scelti tra gli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo.

Dei sette componenti solamente due potranno essere consiglieri dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo e questi ultimi non potranno ricoprire cariche direttive.

La scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea dei soci su conforme indicazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo, che si esprime sulle candidature dichiarate in assemblea dell'Ordine appositamente convocata.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione della società dura in carica due esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica dei suoi componenti.

L'organo amministrativo nomina un segretario, il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale, ove esista.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata da inviarsi almeno tre giorni interi prima della riunione agli amministratori ed ai sindaci effettivi, ove nominati.

Nei casi di urgenza si può prescindere da tale adempimento formale, mediante convocazione telegrafica, da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione o in via telefonica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, dal Vice-Presidente o, da un Amministratore Delegato e in loro assenza, dal Consigliere più anziano presente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

ARTICOLO 18

All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria in relazione all'oggetto sociale nonché la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 19

L'Organo Amministrativo può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri, che non siano per legge o statutariamente ad esso riservati, compreso l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, ad uno o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente fra loro.

L'Organo Amministrativo può altresì nominare direttori o procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti quali procuratori speciali.

ARTICOLO 20

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi quelli investiti di particolari incarichi o deleghe, ai direttori e procuratori, potrà essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un emolumento per le loro prestazioni, che verrà

fissato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 21

La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte ai terzi, alla pubblica amministrazione ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, al Vice-Presidente ed agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti e per l'esercizio dei poteri loro conferiti.

TITOLO VI^

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22

Nel caso in cui la nomina sia obbligatoria per legge, il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti e svolge la funzione sia di organo di sorveglianza che di organo di controllo contabile.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Ai sindaci è attribuito un compenso nella misura stabilita dall'assemblea dei soci all'atto della loro nomina e per tutta la durata del mandato.

TITOLO VII^

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 23

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno Dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo, alla chiusura di ogni esercizio procederà, a norma di legge, alla redazione dell'inventario ed alla formazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, corredati da una relazione sull'andamento della gestione.

Il bilancio deve essere comunicato e depositato nella sede della società nei termini e secondo le prescrizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 24

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono assegnati come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale;
- l'utile residuo, nella misura in cui ne sarà deliberata la distribuzione ai soci, competerà a questi in proporzione al valore nominale delle quote possedute, o verrà destinato come da volontà assembleare.

TITOLO VIII^

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri nell'osservanza delle norme di legge vigenti.

TITOLO IX^

TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

ARTICOLO 26

Le quote sociali non sono trasferibili.

TITOLO X^

CONTROVERSIE SOCIALI

ARTICOLO 27

Tutte le controversie derivanti dal presente atto, comprese quelle

relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che dovessero insorgere fra i soci o fra la società ed i soci, anche se promosse da amministratori, sindaci (se esistenti) o liquidatori ovvero nei loro confronti, sono risolte da un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati, entro quindici giorni dalla presentazione di domanda scritta da parte dei contendenti o di uno di loro, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, che nominerà fra loro il Presidente. L'arbitrato sarà rituale secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà in Cuneo.

TITOLO XI^A
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 28

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo della società, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore disciplinanti la materia.

In originale sottoscritto da:

Piera Spotorno

Ivo Grosso notaio